

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1989

che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi

(89/519/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/284/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 89/284/CEE del Consiglio completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi;

considerando che la direttiva 77/535/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/566/CEE<sup>(4)</sup>, prevede controlli ufficiali dei concimi CEE volti ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie concernenti la qualità e la composizione dei concimi; che è opportuno completare detta direttiva affinché anche i concimi contemplati dalla direttiva 89/284/CEE possano essere sottoposti a tali controlli; che si è altresì resa necessaria una sostituzione dei metodi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4; che alcune disposizioni generali concernenti i metodi di analisi dei concimi che si applicano a tutti i metodi devono essere aggiunte alle osservazioni generali dell'allegato II;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni generali concernenti i metodi di analisi dei concimi che figurano nell'allegato I della presente diret-

tiva sono aggiunte alle osservazioni generali dell'allegato II della direttiva 77/535/CEE.

2. I metodi da 8.1 a 8.10 che figurano nell'allegato II della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II della direttiva 77/535/CEE.

3. I metodi da 5.1 a 5.4 figuranti nell'allegato II della direttiva 77/535/CEE sono soppressi.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1989.

*Per la Commissione*  
 Martin BANGEMANN  
 Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 22. 4. 1981, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 32.